



Comune di Lecco



REGOLAMENTO

DI IGIENE E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2017

| | |
|---|----|
| TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| 1. CAMPO DI APPLICAZIONE | 4 |
| 2. PRINCIPI GENERALI | 4 |
| 3. FINALITÀ E OBIETTIVI | 5 |
| 4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI | 5 |
| 5. DEFINIZIONI | 6 |
| 6. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI | 9 |
| 7. RIFIUTI CIMITERIALI | 9 |
| 8. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE - LINEE DI INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI | 10 |
| 9. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO | 11 |
| 10. ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI | 13 |
| 11. INFORMAZIONE | 13 |
| 12. OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMIL | 14 |
| TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMIL. | 15 |
| 13. SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA | 15 |
| 14. PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI | 16 |
| 15. NORME PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI | 17 |
| 16. LOCALI E AREE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI | 18 |
| 17. NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTE DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | 18 |
| 18. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE | 18 |
| 19. ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA | 19 |
| TITOLO 3 - NORME PER RACCOLTA DELLE SINGOLE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI..... | 19 |
| 20. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA | 20 |
| 21. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI (FRAZIONE UMIDA) | 21 |
| 22. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA (SACCO TRASPARENTE) | 22 |
| 23. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA FRAZIONE SECCA MULTI MATERIALE (SACCO VIOLA) | 22 |
| 24. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO | 23 |
| 25. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA DEI RAEE | 24 |
| 26. CONFERIMENTO ALLA RACCOLTA TERRITORIALE DEGLI INDUMENTI USATI | 25 |
| 27. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI | 25 |
| 28. CONFERIMENTO DEGLI OLI E GRASSI VEGETALI | 27 |
| 29. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA MOBILE (ECOSTAZIONE MOBILE) | 28 |
| 30. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 31. SMALTIMENTO DI RIFIUTI CHE RICHIEDONO SPECIALI MODALITÀ E/O AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO | 29 |
| TITOLO 4 - NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE | 29 |
| 32. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE SONO STATI ASSIMILATI AGLI URBANI | 29 |
| 33. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI | 29 |
| 34. SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E CAROGNE ANIMALI | 29 |
| TITOLO 5 - PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI | 30 |
| 35. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI E VERDI | 30 |
| 36. IL CENTRO COMUNALE DEL RIUTILIZZO..... | 31 |
| 37. LE ECOFESTE..... | 32 |
| TITOLO 6 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PER I SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO..... | 32 |
| 38. OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEGLI SPAZI PUBBLICI..... | 32 |
| 39. OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI | 33 |
| 40. SPAZZAMENTO DELLE STRADE..... | 33 |
| 41. PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO NON SOGGETTE AL SERVIZIO PUBBLICO DI SPAZZAMENTO..... | 34 |
| 42. POZZETTI E CADITOIE STRADALI E FONTANELLE..... | 34 |
| 43. SIRINGHE GIACENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE SOGGETTE A USO PUBBLICO | 34 |
| 44. CESTINI STRADALI | 34 |
| 45. AREE DI PARCHEGGIO IN GESTIONE O IN CONCESSIONE..... | 35 |
| 46. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO REGOLATE DA CONCESSIONE ANCHE TEMPORANEA..... | 36 |
| 47. ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI | 36 |
| 48. ESERCIZI PUBBLICI E SPAZI LIMITROFI | 37 |
| 49. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A MERCATI E MERCATINI | 37 |
| 50. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI..... | 37 |
| 51. VOLANTINAGGIO..... | 38 |
| 52. CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO | 39 |
| 53. PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE | 39 |
| 54. CONSERVAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLE AREE PRIVATE | 39 |
| TITOLO 7 - DIVIETI - SANZIONI - CONTROLLI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 40 |
| 55. DIVIETI | 40 |
| 56. SANZIONI | 41 |
| 57. SOGGETTI PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO | 47 |
| 58. ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO | 47 |
| 59. NORME FINALI ED EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO | 47 |
| 60. INTRODUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 48 |
| 61. MODIFICHE REGOLAMENTARI NON SOSTANZIALI..... | 48 |

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, nonché le norme di comportamento dei fruitori di aree e spazi pubblici ai fini del mantenimento delle condizioni di igiene e decoro delle stesse.
2. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all'interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.
4. Per quanto non indicato dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal Contratto di Servizio con il Gestore, da ulteriori Regolamenti Comunali correlati e dal testo unico in materia ambientale D.L.gs. 152 del 3 aprile 2006, alla vigente normativa nazionale e regionale in materia nonché alle disposizioni del D.L.gs 285 del 30.04.1992 in quanto compatibili.

2. PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità,
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato,
 - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare:
 - a. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
 - b. una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
 - c. la tutela dell'ambiente e del paesaggio,
 - d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con

l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

3. FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2020 (65% di Raccolta Differenziata a livello comunale), il contenimento della produzione di rifiuto totale e l'adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nel Piano Regionale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, tra cui la frazione organica dei rifiuti e l'indifferenziato residuale.
2. In Regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
- 3- Il Comune di Lecco considera la differenziazione dei rifiuti, sia in ambito domestico che non domestico, quale principio di civiltà al quale cittadini ed istituzioni, pubbliche e private, sono tenuti ad attenersi. Tale principio si inserisce nell'obiettivo contenuto sia a livello di Linee strategiche che di DUP (Documento Unico di Programmazione), riguardante il raggiungimento del 75% di raccolta differenziata al 2020.
4. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia (società del riciclaggio) ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
5. Il Comune promuove, incoraggia e sostiene la cultura del recupero e riutilizzo dei beni e delle materie prime, incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte, promuove ed agevola iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti, anche attraverso sottoscrizione di protocolli di intesa con associazioni di categoria; il Comune può individuare, in sinergia con Gestore, meccanismi volti a promuovere comportamenti virtuosi.
6. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Rifiuto: qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati secondo:
 - a. Origine: rifiuti Urbani e rifiuti Speciali;
 - b. Pericolosità: pericolosi e non pericolosi.

5. DEFINIZIONI

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui integralmente assunte, si definiscono:
 - a. **Centro di Raccolta (CdR)**: area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.;
 - b. **Centro di Raccolta Mobile (CdRM o Eco Stazione mobile)**: automezzo attrezzato per la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuto che si posiziona sul territorio per la raccolta dei rifiuti conferibili solo da utenze domestiche.
 - c. **Centro del riutilizzo**: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo". La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso;
 - d. **Autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani (frazione umida), effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - e. **Compostiera**: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
 - f. **Conferimento (Modalità di)**: le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
 - g. **Cernita preliminare**: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
 - h. **Eco-Calendario**: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - i. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;

- ii. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;
- i. **Ecofeste:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca tec.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili;
- j. **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- k. **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- l. **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- m. **Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendarario;
- n. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- o. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- p. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- q. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- r. **Utenze:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti ai termini del regolamento TARI del Comune di Lecco "utenze";
- s. **Utenze condominiali:** edifici con numero di almeno cinque utenze che devono utilizzare un sistema di conferimento dei rifiuti urbani collettivo;
- t. **Utenze collettive:** edifici che generano rifiuti urbani prodotti da un rilevante numero di persone ma che conferiscono i rifiuti come singola utenza (dormitori, caserme, conventi, bar, ristoranti, mense, alberghi, ecc.) che devono utilizzare un sistema di conferimento dei rifiuti urbani collettivo;
- u. **Utenze domestiche:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

- v. **Utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera.
 - w. **Servizio di raccolta:** sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati erogato dal comune alle utenze TARI del Comune di Lecco.
 - x. **Circuito urbano di raccolta:** servizio di raccolta effettuato con la modalità "porta a porta".
 - y. **Raccolta territoriale:** sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato che prevede il posizionamento sul territorio comunale di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti in modo differenziato, nei quali l'utenza può conferire direttamente alcune tipologie di rifiuto.
 - z. **Contratto di servizio:** norma contrattualmente vincolante disciplinante le modalità giuridiche, tecniche ed economiche di esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché della pulizia delle strade e di igiene urbana da parte del soggetto incaricato dal Comune per l'esecuzione di tali servizi.
 - aa. **Frazione merceologica:** singola frazione omogenea di rifiuto uniforme per tipologia e qualità del materiale di composizione.
 - bb. **Carta dei servizi:** La Carta dei Servizi è il documento con il quale il Gestore assume una serie di impegni nei confronti dell'utenza riguardo i servizi, le modalità di erogazione dei servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.
 - cc. **Contenitore:** Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.
2. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:
- A. **Rifiuti Urbani da utenza domestica**
 - a. Frazione secca (o residua): rifiuti di cui all'art. 21 del presente regolamento;
 - b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 20 del presente regolamento;
 - c. Rifiuti Ingombranti e RAEE di cui all'art. 24 del presente regolamento: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
 - d. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente da abitazioni civili;
 - e. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli

accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

- f. Frazione differenziata - multimateriale: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak, imballaggi in plastica (bottiglie in plastica e confezioni di imballaggio, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc.), imballaggi in metallo (barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc.), prodotti in ambito domestico;
- g. Frazione differenziata - vetro: è la frazione conferita in modo differenziato costituita da bottiglie, vasetti, ecc. prodotta in ambito domestico;
- h. Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, piccole quantità di inerti (come definite dal regolamento del centro di raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), pneumatici usurati (**in un numero massimo di 4**, provenienti da utenza domestica), nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

B. Rifiuti Urbani da utenza non domestica.

- a. I rifiuti urbani non pericolosi indicati alla lettera A solo se assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
 - b. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
 - c. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;
- C. Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

6. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

- 1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuati con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22.05.1998.

7. RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono da considerare *ex lege* rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da ordinaria attività cimiteriale;
2. I rifiuti di cui al comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone funebri;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
3. Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

8. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE – LINEE DI INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal comando di Polizia Locale.

4. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al gestore di proporre e valutare l'attuazione dei servizi con modalità diverse, in relazione alla specificità delle diverse zone del territorio comunale, alla diverse utenze, alla frequenza della raccolta, anche secondo la stagionalità, al fine di una migliore erogazione del servizio.
5. Il Gestore è tenuto alla vigilanza sulla qualità dei servizi erogati, pertanto il Comune ha facoltà di richiedere l'adozione di adeguate forme di controllo e monitoraggio della qualità del servizio prestato, anche avvalendosi di soggetti terzi.

9. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Sono di competenza del Gestore, secondo le modalità previste nel contratto di servizio), le seguenti attività:
 - a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
 - b. Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e RAEE dei rifiuti urbani;
 - d. Servizio di raccolta, trasporto dal Centro di Raccolta Comunale agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - e. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - f. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc) dei rifiuti urbani;
 - g. Gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa applicabile;
 - h. Gestione e controllo del Centro del Riutilizzo, ove istituito, nel rispetto della normativa applicabile;
 - i. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - j. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - k. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
 - l. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - m. Smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
 - n. Smaltimento e/o recupero dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

- o. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità;
 - p. Informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
 - q. Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati inerenti il servizio.
 - r. L'esecuzione della raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza a partire dalle ore 6 e ultimata in un unico turno di lavoro.
 - s. Asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta anche in caso di rottura del sacco.
 - t. Ricollocare i contenitori nella stessa posizione da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale, o gettarli in disordine sul marciapiedi.
 - u. Qualsiasi altro compito previsto dal contratto di servizio.
2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi vigenti in materia e dal contratto di servizio tra il comune e il gestore.
 3. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale; la Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
 4. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
 5. Il Gestore provvede alla redazione e stampa dell'Eco-Calendarario indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.
 6. Al Gestore deve rendere accessibili al comune con frequenza e modalità previste dal contratto di servizio, i dati informatizzati relativi ai rifiuti raccolti (tipologia, peso, data, ecc.).
 7. Il Gestore è tenuto a fornire i dati di produzione e supportare l'Amministrazione comunale nella stesura delle dichiarazioni agli enti di controllo e vigilanza (Osservatorio Regionale dei rifiuti - ORSO e Modello Unico di Dichiarazione - MUD).
 8. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

10. ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, che operino senza fini di lucro.
2. Le associazioni di volontariato possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante almeno le seguenti informazioni:
 - a. le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b. le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c. i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare;
 - d. l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per la tipologia di raccolta che si intende effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal Gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d. inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti e partecipare ad eventuali giornate di educazione ambientale ove richiesto dal comune;
 - f. dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi;
 - g. Rispetto di ogni altra disposizione prevista dalla convenzione.
5. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.

11. INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c. ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza annuale;
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

12. OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.
2. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti per il conferimento al circuito urbano di raccolta **dopo le ore 19.00 del giorno precedente a quello previsto per il ritiro e prima delle ore 6.00 del giorno di raccolta.**
3. Limitatamente alle utenze non domestiche che, per comprovati impedimenti tecnici, non potessero ragionevolmente rispettare gli orari indicati al punto precedente, il Comune potrà derogare agli orari previa presentazione di istanza formale adeguatamente motivata. Il provvedimento di deroga riporterà i nuovi orari e modalità di esposizione e sarà vincolante per l'utente.
4. I contenitori e i sacchi contrassegnati non conformi dal gestore devono essere ritirati dall'utente all'interno della propria proprietà, entro le ore 12 del giorno successivo a quello programmato per la raccolta. L'utente dovrà provvedere a una nuova esposizione, secondo calendario di raccolta, una volta eliminato il motivo della non conformità.
5. E' assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde

fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

6. E' vietato utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio di altri comuni;
7. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare i cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
8. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
9. E' vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
10. E' vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
11. E' vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
12. E' vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata.
13. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
14. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 5, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Comune procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 (divieto di abbandono) del D.lgs. 152/2006.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

13. SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

1. Spetta al Gestore comunicare formalmente, con un **preavviso di almeno un mese** la sospensione dei servizi nel caso di festività durante la quale gli stessi non verranno effettuati. La comunicazione deve riportare i giorni di sospensione dei servizi nonché i giorni di recupero degli stessi.

2. In caso di tre o più giorni festivi consecutivi, i servizi di raccolta devono essere assicurati in almeno uno dei giorni stessi, compatibilmente con l'apertura degli impianti di smaltimento e con le festività infrasettimanali previste in astensione obbligatoria dal servizio nel contratto collettivo di lavoro.
3. Deve comunque essere almeno garantito un turno di raccolta settimanale per ciascuna frazione di rifiuto.
4. In caso di intransitabilità delle strade per condizioni meteo avverse il servizio può essere effettuato parzialmente. In tale caso deve essere recuperato il primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta e/o secondo accordi del Comune con il Gestore.
5. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il gestore deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 146/1990 per esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali; il Gestore deve inoltre **comunicare formalmente** al Comune le sospensioni del servizio in modo che sia il Gestore che il Comune stesso possano provvedere alla divulgazione della notizia nelle forme ritenute adeguate (pubblicizzazione sul sito internet comunale, affissione volantini, utilizzo bacheche comunali a messaggio variabile ecc.).

14. PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI

1. Sul territorio del Comune di Lecco è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. La zona di raccolta obbligatoria è approvata dalla Giunta comunale e inserita nel contratto di servizio. In mancanza di individuazione questa coincide con il perimetro del centro edificato ex art. 4, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio di raccolta, escludere dalla zona di raccolta obbligatoria quelle le zone difficilmente raggiungibili (ad esempio: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e non stabilmente presenti) che richiedono un tempo o una difficoltà di percorrenza ed un numero di utenze limitato tale da giustificare tale scelta. In tali casi, il Gestore, in accordo con il Comune e con l'utenza, individuerà un apposito punto di conferimento comunicandolo alle utenze interessate.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito in tutto il territorio comunale.
5. Il territorio del comune è suddiviso in zone omogenee di raccolta come da elenco delle vie riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento e come indicato

annualmente nell'Eco calendario nel quale è riportato l'elenco aggiornato delle vie servite ripartite per zone di raccolta.

6. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro della zona di raccolta obbligatoria. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. Qualora le caratteristiche delle strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.

15. NORME PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. I contenitori sono:
 - a. **pubblici**, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - b. **assegnati all'utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - **riutilizzabili**;
 - **a consumo e a perdere**.
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune.
3. Le attrezzature e i contenitori per l'esposizione dei rifiuti sono di proprietà dell'utente il quale li deve utilizzare solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.
4. È compito dell'utente mantenere in buono stato di conservazione i contenitori per l'esposizione che possono essere movimentati solo dal soggetto gestore o dall'utente stesso.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori pubblici è in capo al Gestore.
6. La manutenzione ordinaria dei contenitori assegnati all'utenza è in capo alla stessa.
7. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) possono essere disponibili all'utenza da parte del Gestore secondo quanto previsto dal contratto di servizio.
8. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
9. Tutti i contenitori devono essere tenuti con cura e periodicamente lavati.

10. I sacchi utilizzati per il conferimento dei rifiuti:
 - a. Devono essere confezionati e chiusi correttamente in modo da facilitare le operazioni di carico;
 - b. Non devono contenere sostanze pericolose né oggetti taglienti od atti ad offendere che dovranno essere preventivamente protetti in modo adeguato e resi inoffensivi prima del conferimento;
 - c. Non devono superare i dieci chili di peso ciascuno.

16. LOCALI E AREE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI

1. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
2. Il locale immondezzaio e/o l'area di deposito deve essere realizzata in modo conforme a quanto previsto dal regolamento locale d'igiene e dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e di tutela ambientale e deve essere dimensionata in modo adeguato per consentire l'ordinato e sicuro deposito dei rifiuti sino al loro conferimento al gestore del servizio pubblico se trattasi di rifiuti urbani o al trasportatore e/o smaltitore se trattasi di rifiuti speciali.

17. NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTE DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di trattamento autorizzati.
2. I rifiuti vegetali in uscita dal Centro di raccolta sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di Raccolta stesso.

18. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Il centro raccolta rifiuti comunale del Comune di Lecco è ubicato in Lecco in via Buozzi n. 53.
2. Il funzionamento del centro raccolta rifiuti è disciplinato dal d.m. 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal d.m. 13 maggio 2009, emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Possono essere conferite presso il centro di raccolta le tipologie di rifiuto generalmente non conferibili al circuito urbano di raccolta o alle raccolte territoriali, purché di tipo ammesse dalla normativa e previste dal Comune di Lecco.

4. Le modalità di gestione, di accesso e i rifiuti conferibili sarà disciplinata dall'apposito regolamento di "gestione del centro di raccolta rifiuti comunale".
5. Le utenze domestiche possono accedere al CdR con la Carta Regionale dei Servizi (Tessera Sanitaria) mediante attivazione della stessa da parte dell'ufficio preposto del Comune di Lecco;
6. Le utenze non domestiche possono accedere al CdR con apposita tessera rilasciata dal Gestore.
7. Possono accedere al CdR solo le utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI.

19. ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI IDENTIFICAZIONE DELL'UTENZA.

1. Il Comune, anche in sinergia con il Gestore, può attivare in forma sperimentale ed in ambiti territoriali delimitati (per rioni e/o per zone di raccolta) e/o limitatamente ad alcune tipologie di rifiuto (comunque tra quelli conferibili al circuito urbano di raccolta "porta a porta") forme di tracciabilità dei rifiuti:
 - a. finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia;
 - b. per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza;
 - c. per la verifica di conformità del rifiuto conferito con le modalità di cui al Titolo 3 del presente Regolamento;
2. Al fine di identificare con certezza l'utente conferente le varie tipologie di rifiuto l'amministrazione comunale potrà istituire sistemi di identificazione tramite codice a barre, microchip, ecc.
3. Le modalità di tracciamento sono scelte dal Comune;
4. Il sistema di tracciabilità, con particolare riferimento al suo utilizzo per la riduzione e prevenzione delle irregolarità di conferimento, è funzionale all'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento sia in riferimento ai soggetti accertatori (artt. 57 e 58), sia per l'applicazione delle sanzioni previste all'art 56.
5. Ove sia ritenuto opportuno, il Comune può disciplinare l'applicazione del sistema di tracciabilità con apposito regolamento;

TITOLO 3 - NORME PER RACCOLTA DELLE SINGOLE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI

20. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA.

1. Le attività di conferimento di rifiuti al circuito urbano e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti criteri di ordine generale:
 - a) Il conferimento dei rifiuti e la loro raccolta prevede l'esposizione e il successivo svuotamento degli appositi contenitori, sia riutilizzabili che a perdere, stabiliti per ogni singola frazione.
 - b) E' vietato depositare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori qualora sia obbligatorio il loro uso per il conferimento.
 - c) Per il conferimento **degli imballaggi in vetro e del sacco multimateriale** i contenitori devono essere posizionati al di fuori dell'abitazione/proprietà in prossimità del proprio ingresso, su suolo pubblico; qualora, per oggettivi problemi logistici, non sia possibile posizionare i contenitori in prossimità del proprio ingresso e non sia possibile individuare punti di conferimento alternativi i sacchi potranno essere collocati all'interno della proprietà in luogo agibile (locale immondezzaio/area di deposito rifiuti specificatamente individuata) al mezzo e/o all'operatore appiedato, facilmente accessibile e previo accordo tra l'Utente e il Gestore.
 - d) Per il conferimento della **frazione secca e umida** i contenitori possono essere posizionati all'interno della proprietà in luogo agibile (locale immondezzaio/area di deposito rifiuti specificatamente individuata) al mezzo e/o all'operatore appiedato purché facilmente accessibile e previo accordo tra l'Utente e il Gestore; diversamente i rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità del punto c).
 - e) Per il conferimento al servizio di raccolta a domicilio, previa prenotazione, di rifiuti ingombranti e di RAEE di grandi dimensioni, questi devono essere posizionati al di fuori dell'abitazione in prossimità del proprio ingresso, anche su suolo pubblico.
 - f) Il posizionamento di rifiuti su suolo pubblico per il conferimento al circuito urbano di raccolta deve avvenire in prossimità dell'accesso alla proprietà del conferente, generalmente in prossimità del numero civico.
 - g) I rifiuti su suolo pubblico devono essere posizionati in modo tale da non costituire pericolo per la circolazione stradale e/o recare intralcio al passaggio dei pedoni.
 - h) Qualora non fosse possibile posizionare i sacchi e/o i contenitori direttamente in prossimità degli accessi alla proprietà potrà essere concordato con il gestore del servizio di raccolta un punto di conferimento alternativo.
 - i) E' fatto divieto di conferire rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti.
2. Nel caso l'utente ritenesse necessario un aumento delle frequenze di raccolta dei rifiuti rispetto a quanto generalmente previsto è possibile stipulare con il Gestore, a proprio onere, un contratto integrativo per incremento delle frequenze di servizio, per il noleggio di contenitori, e/o altri accordi. In tale caso l'accordo deve essere autorizzato dal Comune di Lecco e non deve recare pregiudizio allo svolgimento degli altri servizi di raccolta.

21. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI (FRAZIONE UMIDA)

1. La raccolta dei rifiuti urbani differenziabili compostabili è effettuata all'interno di zone omogenee nelle quali i rifiuti sono raccolti con una frequenza almeno bisettimanale.
2. I giorni di raccolta sono indicati nell'Eco-Calendarario pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco e del Gestore;
3. Devono essere conferiti con tale frazione solo i rifiuti urbani "umidi" costituiti da:
 - a. Scarti alimentari da cucina crudi e cotti;
 - b. scarti di frutta e verdura, anche avariati;
 - c. carni ed ossa;
 - d. scarti di pesce;
 - e. bustine di tè e camomilla;
 - f. fondi di caffè;
 - g. pasta;
 - h. pane;
 - i. riso e granaglie;
 - j. gusci d'uovo.
4. Possono altresì essere conferiti scarti vegetali domestici in qualità modeste (es. fiori recisi).
5. Per il conferimento dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432, salvo diverse indicazioni del Gestore.
6. I sacchetti devono essere regolarmente chiusi e collocati all'interno di:
 - a. secchielli di **plastica di colore verde o marrone** da utilizzarsi unicamente per il conferimento della **frazione umida per utenze fino a 4 unità abitative**.
 - b. bidoni scarrabili di **plastica di colore verde o marrone da litri 120** per le utenze **condominiali o collettive**.
7. In caso comprovata impossibilità ad utilizzare il bidone condominiale le utenze superiori a 4 unità abitative possono utilizzare per il conferimento i contenitori individuali.
8. Per le **scuole** di ogni ordine e grado i servizi devono essere organizzati in modo tale da prevedere la raccolta dei rifiuti, nel giorno previsto per la zona in cui è ubicata la scuola, nella **fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 12.00**.
9. Le modalità di esecuzione del servizio da parte del Gestore sono disciplinate dal contratto di servizio.

10. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di compostaggio autorizzati.

22. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA (SACCO TRASPARENTE)

1. La raccolta della frazione secca dei rifiuti, ovvero la frazione indifferenziata dei rifiuti urbani (**sacco trasparente**), è effettuata all'interno di zone omogenee all'interno delle quali i rifiuti sono raccolti con una frequenza almeno settimanale.
2. I giorni di raccolta sono indicati nell'Eco-Calendario pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco e del Gestore;
3. La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata. Possono essere quindi conferiti con tale frazione i rifiuti urbani non pericolosi che non possono essere conferiti tramite le altre raccolte differenziate, le raccolte territoriali o tramite il CdR comunale.
4. Per il conferimento di tale tipologia di rifiuto **devono essere utilizzati sacchi trasparenti a perdere di colore grigio**. E' ammesso l'utilizzo temporaneo e alternativo di sacchi diversi purché trasparenti e di altro colore rispetto da quelli utilizzati per le altre raccolte differenziate.
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero/smaltimento autorizzati.

23. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA FRAZIONE SECCA MULTI MATERIALE (SACCO VIOLA)

1. La raccolta della frazione differenziata multi materiale dei rifiuti urbani non pericolosi è eseguita tramite il conferimento di tali rifiuti in un sacco multimateriale (**sacco viola**), è effettuata all'interno di zone omogenee all'interno delle quali i rifiuti sono raccolti con una frequenza almeno settimanale.
2. I giorni di raccolta sono indicati nell'Eco-Calendario pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco e del Gestore;
3. Devono essere conferiti con tale frazione solo i rifiuti riciclabili costituiti dalle seguenti frazioni merceologiche:
 - a. **Carta**: Carta e Cartone; imballaggi in carta e cartone;
 - b. **Plastica**: Bottiglie d'acqua minerale e bibite, barattoli, vaschette e blister, buste e sacchetti, vaschette porta uova, reti per frutta e verdura, flaconi per detersivi – cosmetici – sapone liquido, contenitori per l'igiene della casa e della persona, contenitori di acqua distillata, cellophane, piccoli imballaggi in polistirolo, piatti e bicchieri solo se puliti;
 - c. **Alluminio**: Lattine per bevande, vaschette e scatolette per alimenti, capsule e tappi, tubetti per conserve e cosmetici, fogli di carta stagnola;

- d. **Altri metalli:** Barattoli per alimenti: tonno, pomodoro, mais, conserve;
 - e. **Tetrapak:** Contenitori di latte, vino e succhi di frutta;
4. Per il conferimento di tale tipologia di rifiuto devono essere utilizzati **sacchi trasparenti a perdere di colore viola**. E' ammesso l'utilizzo temporaneo e alternativo di sacchi diversi purché trasparenti e di altro colore rispetto da quelli utilizzati per le altre raccolte differenziate.
 5. E' possibile conferire separatamente i cartoni purché ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro;
 6. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

24. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO

1. La raccolta degli imballaggi in vetro è effettuata all'interno di zone omogenee nelle quali i rifiuti sono raccolti con frequenza a settimane alterne.
2. I giorni di raccolta sono indicati nell'Eco-Calendarario pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco e del Gestore;
3. I gli imballaggi in vetro devono essere conferiti da parte dell'utenza all'interno di:
 - a. **secchielli in plastica di colore blu**, da utilizzare unicamente per il conferimento del vetro, per utenze fino a quattro unità abitative.
 - b. **bidoni scarrabili in plastica di colore blu da litri 120** per le utenze condominiali o collettive.
4. In caso comprovata impossibilità ad utilizzare il bidone condominiale le utenze superiori a 4 unità abitative possono utilizzare per il conferimento i contenitori individuali.
5. Devono essere conferiti con tale frazione solo gli imballaggi in vetro costituiti da bottiglie e vasetti.
6. I rifiuti prima del conferimento devono essere lavati e conferiti senza tappi e coperchi
7. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti (alimentari, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) possono a propria scelta:
 - a. conferire i rifiuti secondo le modalità indicate dal presente articolo.
 - b. conferire i rifiuti al gestore tramite il servizio di raccolta dedicato, previo accordo con lo stesso, qualora il quantitativo di imballaggio prodotto non consentisse lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti tra i due turni di raccolta.

8. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

25. CONFERIMENTO AL CIRCUITO URBANO DI RACCOLTA DEI RAEE

1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), così come individuati dall'Allegato 1A del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a. Grandi elettrodomestici;
 - b. Piccoli elettrodomestici;
 - c. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - d. Apparecchiature di consumo;
 - e. Apparecchiature di illuminazione;
 - f. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grande dimensione);
 - g. Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e il tempo libero;
 - h. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
 - i. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - j. Distributori automatici.

2. Ad esaurimento della loro durata operativa i RAEE possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

3. Alle utenze domestiche è altresì consentito conferire tali rifiuti al servizio di raccolta nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. Le piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) quali: aspirapolveri, cellulari e accessori, ferri da stiro, forni a microonde, friggitrice (non industriali), frullatori, gelatiere (non industriali), macchine del caffè (non industriali), macchine da scrivere, phon, radio, scanner, telefoni, trapani, tostapane, ventilatori, videoregistratori, rasoi elettrici, avvitatori e altri attrezzi o materiali elettrici di piccole dimensioni; devono essere conferiti dagli utenti presso il centro di raccolta.
 - b. I RAEE ingombranti quali: frigo, televisori, cucine, ecc.; tramite il servizio di raccolta a domicilio.

4. Il ritiro dei RAEE ingombranti **a domicilio** è effettuato a cura del Gestore del servizio **previa prenotazione** da effettuare direttamente dall'utente con le modalità indicate sull'Eco-Calendario. Avuta conferma del giorno previsto per la raccolta da parte del gestore i rifiuti devono essere posizionati a cura dell'utenza al di fuori della propria abitazione in prossimità dell'ingresso anche su suolo pubblico. **I rifiuti devono essere esposti dopo le ore 19:00 del giorno antecedente a quello previsto per la raccolta e prima delle ore 6 del giorno di raccolta.**

5. Le utenze non domestiche devono provvedere a gestire a proprio onere e cura tali rifiuti in modo conforme a quanto previsto dal D.Lgs 152 del 2006, tramite imprese specializzate e autorizzate alla gestione dei rifiuti.

26. CONFERIMENTO ALLA RACCOLTA TERRITORIALE DEGLI INDUMENTI USATI

1. È facoltà dell'amministrazione comunale attivare un servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati, ma riutilizzabili, stipulando apposite convenzioni con associazioni di volontariato per la gestione del servizio di raccolta, come disciplinato all'art. 10 del presente regolamento.
2. Non possono essere conferiti stracci e/o scarti tessili;
3. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
4. Il conferimento deve essere effettuato a cura dell'utente che deve introdurre gli indumenti usati negli appositi contenitori stradali in sacchi chiusi.
5. È vietato depositare tali rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra, sotto o attorno ai contenitori.

27. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:
 - a. pile e delle batterie esauste;
 - b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - c. accumulatori esausti;
 - d. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici), "F" (infiammabili), "X" (irritanti), "C" (corrosivi);
 - e. lampade a scarica e tubi catodici (sorgenti luminose);
 - f. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - g. oli minerali esausti.
3. I rifiuti urbani pericolosi non possono essere conferiti al circuito urbano di raccolta (porta a porta).
4. E' attivo un servizio di raccolta differenziata **riservato esclusivamente alle utenze domestiche** che devono conferire i rifiuti secondo le seguenti modalità:

a) Conferimento delle pile e delle batterie esauste:

- I. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" distribuiti sul territorio comunale.
- II. I contenitori, previo accordo col gestore, sono generalmente posizionati presso scuole, supermercati, punti vendita, edifici pubblici ecc.; l'ubicazione dei contenitori è pubblicizzata sul sito internet del Comune e/o del Gestore.
- III. Il conferimento deve essere effettuato a cura dell'utente che deve introdurre le pile all'interno degli appositi contenitori. E' vietato depositare i rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra, sotto o attorno ai contenitori.
- IV. È vietato introdurre o riporre nei pressi dei contenitori stradali accumulatori al piombo.

b) Conferimento dei prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:

- I. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" dislocati sul territorio Comunale.
- II. Generalmente i contenitori sono posizionati nei pressi delle farmacie o altri esercizi commerciali presenti sul territorio Comunale. L'ubicazione dei contenitori è pubblicizzata sul sito internet del Comune e/o del Gestore.
- III. Il conferimento deve essere effettuato a cura dell'utente che deve introdurre tale tipologia di rifiuto all'interno degli appositi contenitori. E' vietato depositare i rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra, sotto o attorno ai contenitori.

c) Conferimento degli accumulatori esausti:

- I. Gli accumulatori esausti devono essere conferiti direttamente dall'utenza o al centro raccolta rifiuti, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, o al centro di raccolta mobile.
- II. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

d) Conferimento dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T", "X", "F", "C":

- I. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T", "X", "F", "C" devono essere conferiti direttamente dall'utenza o al centro raccolta rifiuti, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, o al centro di raccolta mobile.
- II. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

e) Conferimento delle lampade a scarica e tubi catodici (sorgenti luminose):

- I. Le sorgenti luminose (lampade a scarica e tubi catodici) devono essere conferite direttamente dall'utenza o al centro raccolta rifiuti, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, o al centro di raccolta mobile.
- II. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

f) Conferimento delle cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti:

- I. Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti devono essere conferite direttamente dall'utenza o al centro raccolta rifiuti, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, o al centro di raccolta mobile.
- II. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

g) Smaltimento degli oli minerali esausti:

- I. Gli oli e i fluidi lubrificanti per motori devono essere conferiti presso il proprio venditore al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori.
- II. Al fine di consentire il conferimento degli oli in conformità a quanto previsto al punto precedente, e in conformità a quanto disposto dal 3 comma dell'art. 6 del D. L.gs 95/1992, chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:
 1. mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio esausto;
 2. ritirare e detenere, a norma del presente articolo l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
 3. consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
- III. La raccolta e lo smaltimento degli oli deve essere effettuata, sia dal produttore che dal detentore, in modo conforme a quanto previsto dal D.lgs n. 95/1992 e dal D.lgs 152/2006.
- IV. Per il conferimento di tale rifiuto da parte delle utenze domestiche il Comune può istituire un servizio apposito presso il Centro di raccolta. Le modalità di conferimento sono stabilite nel contratto di servizio.

28. CONFERIMENTO DEGLI OLI E GRASSI VEGETALI

1. Gli oli e i grassi vegetali provenienti dalle attività di cucina devono essere conferiti direttamente dall'utenza al centro raccolta rifiuti (CdR), secondo le modalità previste nel relativo regolamento, oppure all'Eco Stazione mobile;
2. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti (alimentari, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) possono a propria scelta:
 - a. conferire tali rifiuti al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in appositi contenitori e previo accordo con lo stesso.
 - b. conferire tali rifiuti, a proprio onere e nel rispetto della normativa vigente, ad imprese specializzate e autorizzate alla gestione dei rifiuti.

3. Il materiale raccolto deve essere inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

29. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA MOBILE (ECOSTAZIONE MOBILE)

1. Per il conferimento di alcune tipologie di rifiuto è disponibile un centro di raccolta mobile denominato Ecostazione mobile.
2. Il servizio dell'Ecostazione mobile è riservato esclusivamente alle utenze domestiche.
3. Presso l'Ecostazione mobile possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

a) Tra i rifiuti urbani pericolosi, solo:

- I. Prodotti pericolosi etichettati: "T" (tossici), "F" (infiammabili), "X" (irritanti), "C" (corrosivi);
- II. Contenitori con vernici, smalti, bombolette spray;
- III. Batterie auto e moto esauste;
- IV. Lampade al neon integre;

b) Tra i Rifiuti urbani, solo:

- I. Oli e grassi vegetali ed animali;
- II. Toner di fotocopiatrici, stampanti e fax esausti;
- III. Schede elettroniche computer;
- IV. Tastiere computer.

4. I rifiuti devono essere conferiti direttamente da parte dell'utenza nell'automezzo.
5. I giorni e i punti di posizionamento dell'Ecostazione mobile sono determinati dal gestore ed indicati nell'Eco-Calendario.

30. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI

1. Lo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni (rifiuti inerti) **solo per le utenze domestiche**, deve essere effettuato come segue:
 - a. Se i rifiuti inerti provengono da piccole attività di manutenzione **(5 secchi/giorno per un massimo di 200 kg/anno)** condotte direttamente dal proprietario all'interno di locali di civile abitazione devono essere conferiti presso il centro raccolta rifiuti secondo le modalità previste nel relativo regolamento.
 - b. Se i rifiuti inerti provengono da attività edilizie diverse da quelle indicate al punto precedente in modo conforme a quanto previsto dal Titolo 4 del presente regolamento.

31. SMALTIMENTO DI RIFIUTI CHE RICHIEDONO SPECIALI MODALITÀ E/O AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO

1. Non possono essere conferiti al circuito urbano di raccolta, anche se provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, rifiuti per i quali la normativa, in ragione della loro pericolosità, prevede speciali modalità e/o autorizzazioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.
2. Tali rifiuti devono essere gestiti, ad onere e cura del produttore e/o detentore, nel rispetto della normativa vigente, tramite imprese specializzate e autorizzate alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006.
3. E' onere e cura del produttore e/o detentore provvedere alla caratterizzazione e alla classificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

TITOLO 4 - NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

32. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE SONO STATI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani per qualità e quantità devono essere conferiti nel rispetto delle modalità indicate al titolo 3 del presente regolamento.

33. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

1. I **rifiuti pericolosi** e i **rifiuti non pericolosi non assimilati agli urbani non devono** essere conferiti al circuito di raccolta e devono essere gestiti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152 del 2006, dal produttore e/o detentore a proprio onere e cura, tramite imprese specializzate e autorizzate alla gestione dei rifiuti.
2. E' onere e cura del produttore e/o detentore provvedere alla caratterizzazione e alla classificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

34. SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E CAROGNE ANIMALI

1. La raccolta il trasporto e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuato ad onere e cura del produttore nel rispetto di quanto previsto dal

regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. La raccolta e lo smaltimento di carogne di animali deve essere effettuato dal proprietario dell'animale o in via sussidiaria dal proprietario dell'area in modo conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.
3. Le modalità di raccolta e smaltimento delle carogne di animali giacenti su strade e aree soggette al servizio pubblico di spazzamento sono disciplinate dal contratto di servizio.

TITOLO 5 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

35. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI E VERDI

1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche che abbiano la disponibilità di un giardino.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle frazioni organica e verde dei rifiuti urbani.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse tecniche agronomiche (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Per la gestione della struttura di compostaggio l'utente deve:
 - a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
7. È vietato utilizzare per il compostaggio le seguenti sostanze, elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, possono usufruire di una riduzione della TARI.
9. L'entità dell'agevolazione tariffaria è definita nel regolamento della TARI.
10. Le utenze che effettuano l'autocompostaggio sono monitorate mediante controlli periodici anche ai fini del mantenimento della riduzione della TARI.
11. Per l'ottenimento della riduzione del tributo è necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune di Lecco dalla quale risulti:
 - a. la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'albo dei compostatori;
 - b. l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
 - c. il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - d. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dal Comune.

36. IL CENTRO COMUNALE DEL RIUTILIZZO

1. Ai sensi dell'art 180 bis del D.Lgs. 152/2006 potrà essere istituito con delibera di Consiglio Comunale il Centro Comunale del Riutilizzo, ove potranno essere conferiti beni ed oggetti per la riparazione ed il successivo riutilizzo.
2. Le modalità di funzionamento del centro di riutilizzo saranno disciplinate da apposito regolamento.
3. La gestione del Centro Comunale del Riutilizzo potrà essere affidata anche ad associazioni, come altresì previsto per le fattispecie di cui all'art. 10 (ATTIVAZIONE

DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI) e nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui all'art. 3 (FINALITA' ED OBIETTIVI).

37. LE ECOFESTE

1. In ossequio agli obiettivi di riduzione e riciclo dei rifiuti prodotti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo e bevande hanno l'obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti vegetali.
2. Sono promosse le "Ecofeste" che dovranno prevedere l'utilizzo di stoviglie e bicchieri biodegradabili, e bevande alla spina e/o in bottiglie di plastica, fatte salve eventuali condizioni di tutela dell'ordine pubblico.
3. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere concordate con il Comune e ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.
4. Nell'ambito delle manifestazioni l'organizzatore si assume la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti conformemente alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nel provvedimento autorizzativo.
5. Il funzionamento, la promozione e la qualifica delle "Ecofeste" potranno essere disciplinati con apposito regolamento.

TITOLO 6 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PER I SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

38. OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEGLI SPAZI PUBBLICI

1. È fatto obbligo a tutti coloro che usufruiscono di spazi pubblici o a uso pubblico di adottare comportamenti idonei a mantenere le aree e gli spazi pubblici o a uso pubblico in adeguato stato di conservazione e di decoro.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato disperdere nell'ambiente rifiuti di qualsiasi natura o depositarli diversamente da quanto previsto nel presente regolamento. È altresì vietato lordare le strade e le aree pubbliche e le aree e strade private ad uso pubblico.
3. Ove il Comune disponga, in sinergia col gestore, la raccolta differenziata nei parchi e giardini e in tutti gli spazi pubblici, i fruitori sono obbligati ad adottare

comportamenti atti al rispetto dei disposti di cui al presente Regolamento, ed in particolare dei precedenti commi 1 e 2 del presente art. 38.

4. In occasione di manifestazioni civili e religiose è consentito celebrare l'evento anche tramite il getto di "coriandoli", "stelle filanti" e altre tradizionali usanze a condizione che:
 - a. non si rechi pregiudizio alla pubblica incolumità;
 - b. non si rechi pregiudizio all'ambiente;
 - c. i coriandoli e le stelle filanti siano in carta o materiale compostabile;
 - d. non si rechi molestia a terzi.

39. OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI

1. I proprietari e i conduttori di cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenuti ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni degli animali; è fatto quindi obbligo provvedere alla rimozione degli escrementi; è fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento Comunale di tutela degli animali.

40. SPAZZAMENTO DELLE STRADE

1. L'attività di spazzamento delle strade è assicurata dal gestore del servizio pubblico ed è svolta su tutte le strade e le aree pubbliche e sulle strade e le aree private soggette ad uso pubblico.
2. Il servizio di spazzamento viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata.
3. Non rientrano nel servizio pubblico di spazzamento:
 - a. Le strade e le aree private;
 - b. Le strade e le aree private soggette a uso pubblico qualora sia stato previsto da convenzione che l'onere della pulizia ovvero della manutenzione ordinaria sia in capo al proprietario o possessore;
 - c. Le strade e le relative pertinenze non di proprietà comunale per le quali l'art. 14 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede espressamente che spetta al proprietario della strada provvedere *"alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi"*.
 - d. Le strade e le aree pubbliche e le strade e le aree private ad uso pubblico nei casi previsti dal presente regolamento.
4. Le modalità di esecuzione del servizio di spazzamento sono disciplinate dal contratto di servizio.

5. È data facoltà all'amministrazione comunale stipulare apposite convenzioni con enti e/o società pubbliche per estendere il servizio pubblico alle aree, o porzioni di esse, indicate al punto c. a condizione che siano comprese nel perimetro del centro edificato e soggette ad uso pubblico.
6. Non rientra altresì nella disciplina del presente Regolamento di Igiene e Decoro l'attività di spazzamento neve, disciplinato da specifica procedura ed affidamento.

41. PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO NON SOGGETTE AL SERVIZIO PUBBLICO DI SPAZZAMENTO

1. La pulizia delle strade e delle aree private ad uso pubblico non soggette al servizio pubblico di spazzamento deve essere effettuata ad onere e cura del proprietario o del soggetto che ne ha il possesso.
2. Tali aree devono essere mantenute in un adeguato stato di pulizia e di decoro adeguato al fine di prevenire l'insorgere di problematiche igienico-sanitarie.
3. Il Comune agisce con le misure opportune, previste dalla normativa vigente in materia, nei confronti dei soggetti inadempienti, così come previsto dall'art. 57 (SANZIONI) del presente Regolamento.

42. POZZETTI E CADITOIE STRADALI E FONTANELLE

1. È vietato gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie, nei bacini e nelle vasche delle fontanelle.
2. Il gestore è tenuto provvedere alla pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e delle fontanelle secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

43. SIRINGHE GIACENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO.

1. La raccolta delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, è effettuata dal Gestore con personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio ed infezione e secondo le prescrizioni del contratto di servizio.
2. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione autorizzato.

44. CESTINI STRADALI

1. Allo scopo di garantire il decoro e la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e delle strade ed aree private ad uso pubblico sulle stesse possono essere installati dei

cestini gettacarte per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni quali: scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta, escrementi canini racchiusi in apposito sacchetto, ecc.

2. Al fine di omogeneizzare l'arredo urbano i cestini dovranno essere conformi al modello "tipo" determinato dalla Giunta Comunale.
3. I cestini sono installati dal Comune o da altro soggetto che sia stato autorizzato al loro posizionamento.
4. Le modalità di vuotatura e di pulizia dei cestini ubicati nelle aree soggette al servizio pubblico di spazzamento stradale sono a cura del gestore e disciplinate dal contratto di servizio.
5. I cestini devono essere posizionati in modo da non costituire ostacolo al passaggio di persone e veicoli e a una ragionevole distanza dalle finestre in modo da evitare l'immissione di odori.
6. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguire scritte o affiggere sui cestini materiali di qualsiasi natura fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o dal gestore del servizio.
7. È proibito usare i cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti diversi da quelli indicati al primo comma del presente articolo quali ad esempio rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili che devono essere conferiti conformemente a quanto previsto dal titolo 3 e dal titolo 4 del presente regolamento secondo la loro natura.
8. E' vietato depositare rifiuti sopra, sotto o attorno ai cestini.

45. AREE DI PARCHEGGIO IN GESTIONE O IN CONCESSIONE

1. Le strade e le aree pubbliche e le strade e le aree private ad uso pubblico adibite a parcheggio, purché ad accesso regolamentato, e cedute in gestione/concessione non sono soggette al servizio pubblico di spazzamento delle strade.
2. Il gestore/concessionario dell'area deve a proprio onere e cura provvedere a:
 - a. dotare le aree di cestini portarifiuti;
 - b. effettuare la pulizia delle aree e la vuotatura dei cestini portarifiuti con una frequenza non inferiore a quella della strada soggetta al servizio pubblico di spazzamento corrispondente all'accesso dell'area di parcheggio.
3. È possibile stipulare accordi, anche a titolo oneroso, con il gestore del servizio pubblico di spazzamento per l'esecuzione delle attività di pulizia.

4. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti conformemente a quanto previsto dal titolo 3 e dal titolo 4 del presente regolamento secondo la loro natura.
5. Sono fatte salve le previsioni contrattuali in essere sino alla loro scadenza naturale.
6. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 56 e il gestore del servizio provvederà all'esecuzione della pulizia in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

46. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO REGOLATE DA CONCESSIONE ANCHE TEMPORANEA

1. Le aree pubbliche e le aree private ad uso pubblico date in concessione anche temporanea a soggetti sia pubblici che privati non sono soggette al servizio pubblico di spazzamento delle strade.
2. La pulizia delle aree deve essere eseguita e ad onere e cura del concessionario deve provvedere a tenere pulite le aree, anche attraverso la dotazione di adeguati contenitori portarifiuti, indipendentemente dalla frequenza con cui viene effettuata la pulizia della strada o piazza da parte del servizio pubblico di spazzamento strade.
3. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti conformemente a quanto previsto dal titolo 3 e dal titolo 4 del presente regolamento secondo la loro natura.
4. È vietato spazzare le aree spostando i rifiuti sulle aree limitrofe soggette al servizio pubblico di spazzamento delle strade.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 56 e il gestore del servizio provvederà all'esecuzione della pulizia in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

47. ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sulla strada o su un'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima; in caso di inosservanza il destinatario della merce e/o del materiale deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia dell'area.
2. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti il Gestore del servizio pubblico provvederà alla pulizia dell'area, nei modi e nei tempi previsti dal contratto di servizio e in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate; è

fatta salva l'applicazione danno al trasgressore della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 56.

3. Il trasportatore e il destinatario sono obbligati in solido.

48. ESERCIZI PUBBLICI E SPAZI LIMITROFI

1. I gestori di esercizi pubblici o di esercizi commerciali devono mantenere pulita l'area adiacente all'ingresso della propria attività.
2. I gestori di esercizi pubblici che effettuano distribuzione di beni e/o somministrazioni di cibi e bevande al dettaglio finalizzate al consumo immediato (pizzerie d'asporto, gelaterie, alimentari, ristoranti take-away, ecc.) che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, debbono collaborare al decoro urbano posizionando in prossimità dell'ingresso della propria attività uno o più contenitori per la raccolta differenziata di tali tipologie di rifiuto.
3. I contenitori devono essere rimovibili e devono essere ritirati all'interno dell'attività durante la chiusura.
4. La vuotatura dei contenitori è eseguita ad onere e cura del gestore ed i rifiuti raccolti devono essere conferiti conformemente a quanto previsto al Titolo 3 del presente regolamento.

49. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A MERCATI E MERCATINI

1. I concessionari di posti di vendita nei mercati, all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi stalli pulita da rifiuti di qualsiasi tipo, sia prodotti dalla propria attività sia conseguenti dall'attività stessa.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti al circuito urbano di raccolta secondo le modalità e i tempi impartiti dal Gestore del servizio.
3. Il funzionamento del "Mercato Comunale" è disciplinato da apposito regolamento.
4. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 56 e il Comune provvederà all'esecuzione della pulizia in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

50. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate in occasione di manifestazioni, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.
2. I soggetti autorizzati ad utilizzare le aree indicate al comma 1, sono tenuti a proprio onere:
 - a. a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo giacenti sulle aree occupate, direttamente o mediante convenzione con il gestore del servizio pubblico di spazzamento.
 - b. a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area occupata conformemente a quanto previsto ai Titoli 3 e 4 del presente regolamento secondo la loro natura.
3. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, con somministrazione di cibi e bevande (quali: manifestazioni sportive, eventi socio culturali, concerti, sagre, ecc.), l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta differenziata (secondo le indicazioni del Comune e del Gestore) e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento, a propria cura ed onere;
4. Le modalità di esecuzione dei predetti servizi dovranno essere concordate con il gestore del servizio e riportate nel provvedimento autorizzativo della manifestazione.
5. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti conformemente a quanto previsto dal Titolo 3 e dal Titolo 4 del presente regolamento secondo la loro natura.
6. È possibile stipulare accordi a titolo oneroso con il gestore del servizio pubblico per l'esecuzione dei servizi predetti.
7. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 56 e il Gestore del servizio provvederà all'esecuzione della pulizia in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

51. VOLANTINAGGIO

1. È vietato il volantinaggio pubblicitario qualora effettuato:
 - a. tramite la distribuzione ai passanti di volantini o altro materiale pubblicitario;
 - b. tramite il posizionamento di volantini o altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta.
 - c. tramite lancio di volantini o altro materiale pubblicitario effettuato da: pedoni, veicoli, natanti o aeromobili.
2. Per la violazione del divieto predetto il pubblicizzante ed il pubblicizzato sono obbligati in solido e sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 56 del presente regolamento.

52. CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari, ecc.), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

53. PULIZIA DELLE AREE DI CANTIERE

1. Chi effettua attività relative alla nuova costruzione, alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, alla ristrutturazione, al restauro o risanamento conservativo, alla demolizione di fabbricati, o qualunque attività edilizia che comporti l'occupazione temporanea con opere/attività di cantiere, di aree pubbliche o a uso pubblico, è tenuto a mantenerle quotidianamente pulite ed a restituirle al termine dell'occupazione prive di rifiuti di qualsiasi tipo.
2. I rifiuti provenienti dalle suddette attività devono essere smaltiti ai sensi della normativa vigente ad onere e cura del concessionario.
3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
4. Chi effettua attività di cantiere è tenuto alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai oggetto di transito degli automezzi adibiti ai lavori.
8. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 56 e il Gestore del servizio provvederà all'esecuzione della pulizia in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

54. CONSERVAZIONE IGIENICO SANITARIA DELLE AREE PRIVATE

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in ordine alla gestione dei rifiuti, alla messa in sicurezza d'emergenza e alla bonifica dei siti inquinati, i proprietari, i conduttori e i soggetti aventi titolo devono mantenere puliti e in buono stato di decoro:
 - a. i luoghi di uso comune dei fabbricati;
 - b. le aree scoperte, sia recintate che non recintate;
 - c. i terreni non edificati, sia recintati che non recintati;
 - d. laghetti, specchi d'acqua e stagni artificiali;

2. Per evitare l'inquinamento e l'impaludamento, i proprietari o coloro che ne hanno la disponibilità devono dotare delle opere necessarie (ad esempio recinzioni, canali di scolo, ecc.) curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza:
 - a. i terreni non edificati qualunque ne sia l'uso e la destinazione;
 - b. le aree scoperte;
 - c. laghetti, specchi d'acqua e stagni artificiali;
3. Qualora le condizioni risultino pregiudizievoli per l'igiene o la salute pubblica il Comune, sentiti ARPA (Agenzia Regione Protezione Ambientale) e/o ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competenti per territorio, procederà, previa diffida ai soggetti interessati, all'emissione dei provvedimenti Ordinativi previsti dalla legge.

TITOLO 7 - DIVIETI - SANZIONI - CONTROLLI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

55. DIVIETI

1. Ai sensi dell'art. 192 (divieto di abbandono) del D.Lgs 152/2006:
 - a. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
 - b. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
 - c. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui alle lettere a. e b. è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
 - d. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti della lettera c., sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
2. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992, è vietato su tutte le strade e le loro pertinenze:
 - a. depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

- b. insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
- 3. Ai sensi dell'art. **232-bis (rifiuti di prodotti da fumo)** del D.Lgs. 152/2006, è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
- 4. Ai sensi dell'art. **232-ter del D.Lgs. 152/2006 (divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)**, è vietata la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare ed è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

56. SANZIONI

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, e 231, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3000,00. **Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.**
- 2. Ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti) chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 150. **Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.**
- 3. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992:
 - a. per la violazione del divieto di depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00.
 - b. per la violazione del divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 106,00 a euro 425,00.
- 4. Fatte salve le fattispecie previste ai commi 1, 2 e 3 per le violazioni ai divieti e agli obblighi disciplinati dal presente regolamento si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80 a euro 480 prevista dal comma 2, art. 2 del **Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali** approvato con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 65 del 17.07.2003.**
- 5. In applicazione di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si indicano le seguenti sanzioni amministrative in relazione ai comportamenti indicati:

| Articolo di Riferimento (Rif. Identificativo ma non esaustivo) | Fattispecie | Norma di riferimento | Minimo e massimo edittale | Pagamento in misura ridotta L. 689/81 |
|--|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Artt. 12, 38, 55 | Abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 300 a € 3000 | € 600 |
| Artt. 12, 38, 55 | Abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sul suolo e nel suolo. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 600 a € 6000 | € 1200 |
| Artt. 12, 38, 55 | Abbandono di rifiuti non pericolosi in prossimità dei contenitori per la raccolta territoriale dei rifiuti. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 300 a € 3000 | € 600 |
| Artt. 12, 38, 55 | Abbandono di rifiuti pericolosi in prossimità dei contenitori per la raccolta territoriale dei rifiuti. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 600 a € 6000 | € 1200 |
| Artt. 12, 38, 44, 55 | Abbandono di rifiuti non pericolosi in prossimità dei cestini per la raccolta dei rifiuti. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 300 a € 3000 | € 600 |
| Artt. 12, 38, 44, 55 | Abbandono di rifiuti pericolosi in prossimità dei cestini per la raccolta dei rifiuti. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 600 a € 6000 | € 1200 |
| Artt. 31, 55 | Conferire al servizio di raccolta rifiuti che sono soggetti a particolari metodologie di conferimento in ragione della loro pericolosità. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 600 a € 6000 | € 1200 |
| Artt. 12, 55, TITOLO 3 | Conferimento al circuito urbano di raccolta di rifiuti urbani non pericolosi in modo difforme da quanto previsto al TITOLO 3 del presente regolamento. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 300 a € 3000 | € 300 |

| Articolo di Riferimento (Rif. Identificativo ma non esaustivo) | Fattispecie | Norma di riferimento | Minimo e massimo edittale | Pagamento in misura ridotta L. 689/81 |
|--|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Artt. 12, 55, TITOLO 3 | Conferimento al circuito urbano di raccolta, da parte di utenze domestiche, di rifiuti pericolosi in modo difforme da quanto previsto al TITOLO 3 del presente regolamento. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 600 a € 6000 | € 600 |
| Artt. 12, 44 | Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti urbani diversi da quelli previsti all'art. 44. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 300 a € 3000 | € 600 |
| Artt. 12, 44 | Conferimento da parte di utenze domestiche nei cestini portarifiuti di rifiuti pericolosi diversi da quelli previsti all'art. 44. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 600 a € 6000 | € 1200 |
| Art. 12 | Lasciare i rifiuti o i contenitori per il conferimento dei rifiuti, su suolo pubblico o a uso pubblico, qualora gli stessi non siano stati raccolti dal gestore del servizio a causa della loro non conformità e purché la stessa sia stata segnalata tramite l'apposizione del prescritto avviso, oltre il termine previsto. In caso di rifiuti non pericolosi. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 300 a € 3000 | € 600 |
| Art. 12 | Lasciare i rifiuti o i contenitori per il conferimento dei rifiuti, su suolo pubblico o a uso pubblico, qualora gli stessi non siano stati raccolti dal gestore del servizio a causa della loro non conformità e purché la stessa sia stata segnalata tramite l'apposizione del prescritto avviso, oltre il termine previsto. In caso di presenza di rifiuti pericolosi. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 600 a € 6000 | € 1200 |

| Articolo di Riferimento (Rif. Identificativo ma non esaustivo) | Fattispecie | Norma di riferimento | Minimo e massimo edittale | Pagamento in misura ridotta L. 689/81 |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Artt. 38, 55 | Dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 30 a € 150 | € 50 |
| Artt. 42, 55 | Abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni , quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 30 a € 150 | € 50 |
| Artt. 42, 55 | Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 60 a € 300 | € 100 |
| Artt. 12, 55, Titolo 3 | Deposito sulla pubblica via o sue pertinenze (accessi carrai, marciapiedi ecc.) dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari previsti. | art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 | da € 25 a € 100 | € 33 |
| Art. 12, Titolo 3 | Lasciare i contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti sulla pubblica via sia che gli stessi siano stati svuotati, sia in modo permanente. | art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 | da € 25 a € 100 | € 33 |
| Art. 47 | Non provvedere alla pulizia delle aree di carico e scarico di materiali. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 300 a € 3000 | € 600 |
| Art. 41 | Non ottemperare agli obblighi di pulizia delle strade e delle aree private ad uso pubblico non soggette al servizio pubblico di spazzamento. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 300 a € 3000 | € 600 |
| Art. 42 | Gettare rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare nei bacini e nelle vasche delle fontanelle. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 30 a € 150 | € 50 |

| Articolo di Riferimento (Rif. Identificativo ma non esaustivo) | Fattispecie | Norma di riferimento | Minimo e massimo edittale | Pagamento in misura ridotta L. 689/81 |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Art. 42 | Gettare mozziconi dei prodotti da fumo nei bacini e nelle vasche delle fontanelle. | art. 255 D.lgs. 152/2006 | da € 60 a € 300 | € 100 |
| Art. 45 | Non ottemperare agli obblighi di pulizia delle aree di parcheggio in gestione o in concessione. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 80 a € 480 | € 160 |
| Art. 46 | Non ottemperare agli obblighi di pulizia delle aree pubbliche o a uso pubblico regolate da concessione anche temporanea. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 80 a € 480 | € 160 |
| Art. 48 | Non ottemperare agli obblighi previsti per gli esercizi pubblici e spazi limitrofi. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 80 a € 480 | € 160 |
| Art. 49 | Non ottemperare agli obblighi di pulizia delle aree adibite a mercati e mercatini. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 80 a € 480 | € 160 |
| Art. 49 | Non ottemperare agli obblighi di pulizia previsti in occasione di manifestazioni e spettacoli viaggianti. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 80 a € 480 | € 160 |
| Art. 51 | Violazione del divieto di volantinaggio. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 50 a € 500 | € 100 |
| Art. 52 | Violazione del divieto di posizionamento di contenitori di materiale pubblicitario. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 50 a € 500 | € 100 |

| Articolo di Riferimento (Rif. Identificativo ma non esaustivo) | Fattispecie | Norma di riferimento | Minimo e massimo edittale | Pagamento in misura ridotta L. 689/81 |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Art. 53 | Non ottemperare agli obblighi di pulizia delle aree occupate da cantieri. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 80 a € 480 | € 160 |
| Art. 15 | Inserimento nei contenitori o nei sacchetti, di rifiuti che possano causare lesioni o non rispettare le regole di utilizzo dei contenitori | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 50 a € 500 | € 100 |
| Art. 12 | Forme di cernita, rovistamento e recupero (non autorizzati) dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 80 a € 480 | € 160 |
| Art. 15 | Uso improprio delle tipologie di contenitori forniti agli utenti per la raccolta dei rifiuti. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 50 a € 500 | € 100 |
| Art. 12 | Forme di intralcio o ritardo dell'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 50 a € 500 | € 100 |
| Art. 23 | Modalità di conferimento di imballaggi in carta e cartone voluminosi. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 50 a € 500 | € 100 |
| Art. 55 | Qualsiasi violazione agli obblighi ed ai divieti previsti dal presente regolamento. | Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 65/2003 | da € 80 a € 480 | € 160 |

6. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento è effettuato secondo quanto disposto dalla L. 689/1981.

7. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, la Giunta Comunale può prevedere per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo.
8. Fatto salvo il ricorrere delle fattispecie indicate ai punti precedenti per le violazioni effettuate dal gestore nell'espletamento dei propri obblighi si applicano le sanzioni previste dal contratto di servizio.

57. SOGGETTI PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e dagli "Agenti Accertatori" nominati secondo le previsioni di legge.

58. ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI CONTROLLO

1. Al fine di provvedere all'accertamento delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento i soggetti indicati all'art. 57 sono autorizzati ad eseguire le necessarie attività ispettive sui rifiuti rinvenuti al fine di identificare il trasgressore.
2. Le attività ispettive possono essere condotte anche attraverso l'ispezione del contenuto dei sacchi purché tale attività sia svolta con modalità idonee a tutelare la privacy.
3. Il Gestore può, previa richiesta, assistere i soggetti di cui all'art. 57 nelle attività ispettive.

59. NORME FINALI ED EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considereranno implicitamente abrogate, trovando applicazione le norme di legge vigenti.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di Fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, Gestione del Centro di Raccolta rifiuti, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

60. INTRODUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti è stabilita con decisione del Consiglio Comunale che contestualmente disciplina le modalità di erogazione dei servizi e le norme di condotta degli utenti.
2. E' fatto obbligo all'utenza di osservare le prescrizioni relative all'esecuzione dei servizi di raccolta differenziata.

61. MODIFICHE REGOLAMENTARI NON SOSTANZIALI

1. Non costituiscono modifiche regolamentari sostanziali e pertanto sono delegate alla sola approvazione della Giunta Comunale:
 - a) Modifiche dell'Eco-Calendario riguardanti:
 - i giorni previsti per la raccolta dei rifiuti.
 - la suddivisione del territorio in zone omogenee per il circuito urbano di raccolta.
 - la definizione delle categorie merceologiche di rifiuti urbani conferibili nelle diverse tipologie di raccolta differenziata.
 - gli orari e i punti di posizionamento del centro di raccolta mobile.
 - i punti di posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata territoriale.
 - b) La delimitazione della zona di raccolta obbligatoria.
 - c) La modifica delle modalità di esposizione dei rifiuti indicate all'art. 20 comma 1, lettera c) e d).
 - d) La definizione degli importi per il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, delle sanzioni previste dall'art. 56.